

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO DEL 28 FEBBRAIO 2005**

Il Municipio di Vacallo richiamati l'art. 192 LOC, il Regolamento comunale del 6.05.2002, la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 28.02.2000 (Limp), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26.06.2001 (RLImp), la Legge sul demanio pubblico del 18.03.1986 (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico del 30.08.1994 (RDP), le Norme di attuazione del piano regolatore comunale (NAPR).

ordina:

CAPITOLO I**Disposizioni generali****Oggetto****Art. 1**

1. La presente ordinanza regola la procedura di competenza del Municipio riguardo alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente ordinanza, fanno stato le specifiche norme di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e al regolamento d'esecuzione.

Definizioni**Art. 2**

1. La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento d'esecuzione.
2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili (forma, dimensione, colore) le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

CAPITOLO II

Autorizzazioni

Obbligo

Art. 3

L'esposizione di impianti, a norma dell'art. 2 della presente ordinanza, sottostà all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Validità

Art. 4

1. L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.
2. L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro sei mesi dal rilascio del permesso. In caso contrario sarà necessario presentare una nuova domanda.
3. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione. La decisione sarà presa conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della nuova domanda.

Esenzioni

Art. 5

1. Non necessitano di autorizzazione:
 - gli impianti esposti in occasione straordinarie, quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali e al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non figurino alcuna pubblicità per terzi (Sponsor);
 - le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.25 e non siano luminose o di natura rifrangente;
 - gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
 - le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, uffici ed esercizi pubblici, purché riferite all'attività colà esercitata.
2. Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

Divieti

Art. 6

È vietata la posa di impianti che per dimensione o immissione possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale.

1. È inoltre vietata:

- l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 2 ss Limp;
- la posa di impianti che proiettano rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- l'applicazione di insegne ai pali di sostegno delle condutture, alle cabine delle aziende comunali, ai segnali stradali, ai parapetti, ai ponti, agli alberi e ai container;

2. Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale, così come quelli relativi alla pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicinali;

Obblighi

Art. 7

1. Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in ordine, pulito e funzionante.
2. Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione in caso di:
 - cessazione, cessione o cambio dell'attività;
 - quando dopo richiamo scritto non abbia provveduto a ristabilire lo stato indecoroso dell'impianto oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non conforme con la legislazione vigente.

CAPITOLO III

Procedura

Domanda

Art. 8

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata in due copie al Municipio mediante il formulario ufficiale, ottenibile presso la Cancelleria comunale.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica. In particolare:
 - indicazione del luogo (estratto planimetrico ufficiale);
 - disegno in scala dell'impianto o insegna;
 - due fotografie del luogo di collocazione;
 - consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso richiedente.

Coordinamento con la licenza edilizia

Art. 9

Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la domanda o notifica di costruzione dovrà includere la documentazione di cui all'art. 8 della presente ordinanza.

Coordinamento con il demanio cantonale

Art. 10

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio applica la procedura di cui all'art. 8 RLImp.

CAPITOLO IV

Tasse

in generale

Art. 11

1. Per ogni decisione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali (art. 14 Limp – art. 9 RLimp).
2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d'impianti richiesti, fermo restando i limiti di Legge.
3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica la relativa tassa sarà calcolata a parte, in base alle disposizioni di cui al Regolamento comunale artt. 32-36.

Tassa di decisione

Art. 12

Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di Fr. 50.- e un massimo di Fr. 2'000.-, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'amministrazione comunale.

Il costo orario di tali prestazioni ammonta a Fr. 80.-.

Tassa per prestazioni speciali

Art. 13

Il richiedente è pure tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda comporta prestazioni supplementari quali sopraluoghi, consulenze specialistiche, perizie, ecc.

Esenzioni e riduzioni

Art. 14

1. La posa di impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità è esente da tassa.
2. In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.
3. Gli impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, sono soggetti alle tasse minime, a condizione che non vi figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO V

Norme edilizie

In generale

Art. 15

1. L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio e alla sicurezza stradale.
2. Criteri di sobrietà e di uniformità potranno essere prescritti segnatamente presso edifici di particolare pregio architettonico.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Sanzioni

Art. 17

1. Le infrazioni alla presente ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
 - la multa;
 - la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle Leggi cantonali e comunali, rispettivamente nel caso sia scaduto infruttoso il termine fissato per la presentazione della domanda di sanatoria.
2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Entrata in vigore

Art. 18

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo.

PER IL MUNICIPIO

| | | |
|--|---|--|
| <p>Il Sindaco: Pietro Zanotta</p>  |  | <p>Il Segretario: Filippo Pezzati</p>  |
|--|---|--|

Risoluzione municipale no. 741 del 28 febbraio 2005.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso dal 3 marzo al 18 marzo 2005.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.